

**LETTERA COMMERCIALE**

**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**

**OGGETTO: Contratto d'appalto sottoforma di Lettera commerciale da registrarsi in caso d'uso relativo ai lavori di "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n. 44\_91 del 12.11.2019 – Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti. Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale**

**CUP J59J19000240002– CIG 841280959B**

**PARTI INTERESSATE**

1. Dott. Ing. Adriano Marredda, nato a Ghilarza (OR) il 18.06.1982, nella sua qualità di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scano di Montiferro, domiciliato per ragioni della carica in Scano di Montiferro, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Scano di Montiferro, con sede legale in Via Montrigu de Reos, n. 1, CF 800 0439 0953 P.IVA 00351460951, in virtù delle competenze attribuite ai responsabili Servizio dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del decreto sindacale n°3 prot. n. 555 del 03.02.2020 di nomina di responsabile dell'area Tecnica;

2. XXXXXXX, nato a XXXXXX il XX.XX.19XX C.F. XXXXXXX, il quale interviene in quest'atto nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa "XXXXXX", con sede in XXXXXX – via XXXXXX, cap XXXXX, - C.F. XXXX / P.I. XXXX , iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di XXXXXX (REA) al n.XXXXX, il quale firma questo atto in nome

e per conto e nell'interesse della ditta succitata ,di seguito denominato anche Appaltatore.

L'identità dei firmatari è accertata dall'apposizione della firma digitale sulla presente lettera commerciale.

#### PREMESSO

**Che** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 05.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n. 44\_91 del 12.11.2019 – Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti. Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale” CUP J59J19000240002* , dell'importo complessivo di €. 111.363,44 di cui €.75.823,69 (Euro settantacinquemilaottocentoventitre/69) per lavori a base d'asta, ed €. 2.322,88 (Euro duemilatrecentoventidue/88) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 33.216,87 (Euro trentatremiladuecentosedici/87) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Che** con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. **AM xx, rg xxx del xx.xx.2020** si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., tramite RDO sul portale CAT Sardegna, i quali preventivi dovevano essere esaminati il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Che**, a cura del Responsabile del Procedimento sono state richieste tutte le

autorizzazioni e tutti i nulla osta di competenza del Comune, necessari alla approvazione del progetto dell'opera di cui trattasi, come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 05.08.2020 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

**Che** con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. AM n. xx rg xxx del xx.xx.2020, i lavori di cui all'oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'operatore economico "xxxxxxxxxxx", con sede in xxxxxxxx – via xxxxxxxx, cap.xxxxxx, - C.F.xxxxxx / P.I. xxxxxxxx - per l'importo di complessivi. €. xxxxxxx (xxxxx / xx) di cui €.xxxxx (xxxxx/ xx) per lavori e somministrazione, al netto del ribasso offerto del xxxxx%, oltre €. 2.322,88 per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA;

**Che** a cura dell'ing Adriano Marredda, Responsabile del procedimento, sono stati verificati i requisiti dichiarati dalla ditta appaltatrice e acquisiti tutti i documenti atti a comprovare l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi, come risulta dalla certificazione dello stesso xxxxxxxxxxxx rilasciata in data xx.xx.2020;

**Si dà atto** che il presente atto, per effetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è costituito sotto forma di Lettera commerciale, e firmato digitalmente dalle parti per accettazione.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente contratto,----

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 (Oggetto del contratto)**

Il Comune di Scano di Montiferro, nella persona della dott. Ing. Adriano

Marredda, conferisce al sig. XXXXXXXX, nato a XXXXX il XXXXX C.F

XXXXXXXXXX, il quale FIRMA DIGITALMENTE la presente lettera

commerciale in quest'atto nella sua qualità di rappresentante legale

dell'impresa "xxxxxxxx", con sede in xxxxxxxxxxx - via xxxxxxxxxxxx1, -

C.F. xxxxxx / P.I. xxxxx, **che accetta**, senza alcuna riserva, l'esecuzione dei

lavori di **"Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n.**

**44\_91 del 12.11.2019 – Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale.**

**Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli**

**comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000**

**abitanti. Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade**

**secondarie a gestione comunale. CUP J59J19000240002– CIG 841280959B**

L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e degli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo

approvato con delibera G.C. n° 52 del 05.08.2020 e sotto l'osservanza piena,

assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti

e risultanti nel complesso degli elaborati del progetto.

**Articolo 2 (Documenti che fanno parte del contratto)**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non

materialmente allegati, i seguenti documenti: All A Relazione tecnica

illustrativa; All B Elenco dei prezzi unitari; All C Elenco dei prezzi oneri di

sicurezza; All D Analisi dei prezzi; All F Computo metrico oneri di sicurezza;

All G Calcolo dell'incidenza della manodopera e Cronoprogramma dei lavori;

	All I Piano di sicurezza e coordinamento; All L Fascicolo dell'opera; All M	
	Notifica preliminare; All N Schema di contratto; Tav. 1 Inquadramento	
	territoriale; Tav. 2 Planimetrie stato attuale documentazione fotografica; Tav.	
	3 Particolari Planimetrie generali quotate; Tav 4 Planimetrie generali	
	interventi previsti; Tav 5 Particolari costruttivi;	
	Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati con firma digitale dalle	
	parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte	
	integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non	
	allegati.	
	Fanno parte integrante del presente atto ai sensi dell'articolo 32 c.14 bis del	
	Codice Contratti:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All.E - Computo metrico estimativo;</li> <li>• All. H - Capitolato speciale di appalto;</li> </ul>	
	<b>Articolo 3 – (Norme da applicare all'appalto)</b>	
	Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla	
	richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni	
	contenute nel Capitolato speciale d'appalto e alle norme statali e regionali in	
	materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di	
	tutela ambientale.	
	Si richiamano in particolare: il D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal	
	D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate,	
	il D. Lgs. n. 81/2008; il D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.; la legge Regione Sardegna	
	n.8 /2018; le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle	
	obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza	
	sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori; Le	
	5	

disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera.

#### **Articolo 4 - (Domicilio dell'appaltatore)**

L'appaltatore si obbliga ad eleggere domicilio presso la sede comunale di Scano di Montiferro sita in via Montrigu De Reos, 1- alla PEC XXXXXXXXXXXXXXXXXX e ciò ai fini dell'art. 2 del già citato Decreto n. 145/2000. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

Qualsiasi comunicazione fatta dal responsabile dell'Area Tecnica, dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori al Capo Cantiere od all'incaricato dell'Appaltatore, si considera fatta personalmente all'Appaltatore stesso.

#### **Articolo 5 (Corrispettivo dell'appalto)**

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad €.xxxxxxx (xxxxxxx / xx) di cui €.xxxxxx (xxxxx/ xxxx) per lavori e somministrazione, al netto del ribasso offerto del xx,xxx%, oltre €.2.322,88 per oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, da assoggettarsi ad IVA 22%;

Il contratto è stipulato a **misura** ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.207/2010;

#### **Articolo 6 - (Pagamenti)**

La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione nei casi consentiti dalla legge e secondo le modalità indicate ed in conformità a quanto disposto dall'art. 35 comma 18 del Codice, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà l'importo di **€. 30.000,00 (trentamila)** al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge, ai sensi

dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto. Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.-----

La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell'art. 235 del Regolamento, dopo la presentazione di garanzia fideiussoria da parte dell'Appaltatore, previa acquisizione del DURC, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666. comma 2. del Codice Civile. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti, spettano all'appaltatore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con Decreto Ministeriale.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà subordinato alla produzione dal parte dell'appaltante della documentazione attestante la corresponsione ai propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto, di quanto dovuto in ragione delle prestazione erogate, tramite apposita ricevuta firmata dai dipendenti stessi con il quale gli stessi attestino di aver ricevuto i compensi

loro spettanti compreso il versamento del TFR. I pagamenti potranno essere sospesi fino all'esibizione di tale ricevuta.

Per quanto non previsto si rimanda a quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto e al D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate.

**Articolo 7 - (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)**

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. -----

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che i conto corrente dedicati sono i seguenti: Banca / Posta di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Intestatario: xxxxxxxxxxxxxx; Banca: xxxxxxxx Agenzia di xxxxxxxxxxxx IBAN: xxxxxxxxxxxxxx;

L'appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: xxxxxx nato a xxxxxx il xxxxx C.F xxxxxx -----

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP .

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed alla Prefettura di

Oristano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Viene inoltre precisato quanto segue:

- i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere comunale Banco di Sardegna-

#### **Articolo 8 - (Verifiche relative agli obblighi dell'impresa)**

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli adempimenti contributivi ed assistenziali; richiede, inoltre all'appaltatore la ricevuta firmata dai dipendenti impiegati nel cantiere ad assolvimento dell'obbligo di cui all'art.6 ultimo comma.-----

#### **Articolo 9 (Tempi di esecuzione)**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in **quarantacinque (45)** giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna. I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 10 (Penali per il ritardo)**

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 113 bis del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii rimane stabilita nella misura del uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori e comunque complessivamente in misura non superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

### **Articolo 11 (Sospensione, ripresa e proroga dei lavori)**

E' ammessa la sospensione e ripresa dei lavori nei casi e con le modalità di cui agli artt. 107 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii . La proroga dei lavori può essere concessa con le modalità di cui all'art. 106-107 del predetto decreto ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, sentito il parere del Direttore dei Lavori.

### **Articolo 12 (Garanzie)**

Si dà atto che l'Appaltatore ha costituito, per l'appalto di che trattasi, una cauzione definitiva di Euro € xxxxxx (Euro xxxxxxxe/xxxx) pari al xx,xxxxx % dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tale garanzia risulta redatta secondo la "Polizza Tipo" di cui al DECRETO 19 gennaio 2018 , n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico, ed è stata rilasciata in data xxxxxx con polizza n. xxxxx repertorio n. xxxxxx della società xxxxx – Agenzia di xxxxx con sede legale in xxxxxx.

La garanzia definitiva cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii;

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di Legge. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori. Il Comune ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dei regolamenti e delle Leggi sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può, inoltre, richiedere

all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. Per quanto non previsto si rimanda all'art. 103 e ss del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa C.A.R. che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti), e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Il massimale di assicurazione per i danni a cose è stabilito nella somma di € **xxxxxx** (Euro xxxxxx). Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila), rilasciata

in data xxxxx con polizza n.xxxxx della società xxxxxx – Agenzia di xxxxx con sede legale in via xxxxx – xxxxxx.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i predetti massimali. Le parti danno atto che le suddette polizze sono depositate e conservati presso l'ufficio tecnico comunale, congiuntamente agli atti relativi alle procedure dell'appalto.

#### **Articolo 12 (Divieto di cessione del contratto)**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.

#### **Articolo 13 (Subappalto)**

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate nei limiti di legge, l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm ii. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Si rinvia all'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.

#### **Articolo 14 (Sicurezza)**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti dell'ufficio tecnico. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

#### **Articolo 15 (Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)**

L'appaltatore è obbligato:

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la zona dove sono eseguiti i lavori;

b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, prevista dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l'articolo 27 del Capitolato

speciale d'appalto, con riserva dell'Amministrazione di pagare direttamente, anche in corso d'opera, i lavoratori regolarmente impiegati nel cantiere relativo ai lavori.

#### **Articolo 16 (Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.)**

Il certificato di "regolare esecuzione" deve essere emesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.215 del DPR 207/2010 e art 102 del D.Lgs n. 50/2016. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Lo stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi oltre tale termine equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di "regolare esecuzione", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'appaltatore è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che

saranno ordinati, il Comune disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie, senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate.

#### **Articolo 17 (Risoluzione del contratto.)**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.

#### **Articolo 18 – (Recesso dal contratto)**

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.

#### **Articolo 19- (Controversie e soluzioni arbitrali)**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e L'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Oristano. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016-

**Articolo 20 (Rispetto codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità)**

Il sottoscritto in. Adriano Marredda, responsabile dell'Area Tecnica , che nel presente atto rappresenta il Comune di Scano di Montiferro, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a suo carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della G.C. n 73 del 17.09.2013 e alla legge 190/2012. L'appaltatore dichiara l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

L'appaltatore dichiara di essere edotto della circostanza che il presente atto si risolve di diritto in caso di violazione , da parte sua, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con la succitata deliberazione della Giunta Comunale. L'appaltatore si obbliga, al rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", D.P.R n. 62/2013. L'impresa si impegna, per averlo sottoscritto, al rispetto del patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 24.05.2016.

**Articolo 21 (Trattamento dati personaliai sensi del regolamento u.e. 679/2016)**

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei

dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Scano di Montiferro quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Articolo 22 (spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali)**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato generale, sono a carico dell'Appaltatore

#### **Articolo 23 (nota di invio)**

Il presente contratto è sottoscritto è stipulata mediante lettera commerciale inviata dalla Stazione appaltante all'operatore economico di cui all'art. 1, che via appone firma digitale e reinvia il file così firmato all'indirizzo pec: [tecnico.scanomontiferro@pec.comunas.it](mailto:tecnico.scanomontiferro@pec.comunas.it) , e sarà registrata in caso d'uso con oneri a carico dell'operatore economico.

La stessa è composta a video da n. 18 pagine a video.

Restano acquisiti al fascicolo:

a. il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile di servizio;

Letto, approvato e firmato.

Per l'Ente: Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il Legale Rappresentante dell'impresa